

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) RECINTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE RECINTO

Seduta del 27/11/2017

FATTO

.1 - La parte ricorrente afferma di aver richiesto, in data 25.08.2016, l'apertura di un conto corrente online presso la banca resistente, sottoscrivendo una promozione che dava il diritto a ricevere in regalo un iPad mini. Dopo alcuni giorni, la banca comunicava che la richiesta era stata respinta. Nonostante i ripetuti solleciti dei giorni successivi, la resistente non le forniva alcuna giustificazione al rifiuto, nonostante la ricorrente si fosse resa disponibile a integrare la pratica con eventuali documenti mancanti. Ne derivava l'impossibilità di aprire il conto corrente.

La ricorrente chiede, dunque, di condannare l'intermediario all'apertura di un conto corrente online a lei intestato, alle medesime condizioni vigenti al momento della prima richiesta.

.2 - L'intermediario fa presente che la domanda avanzata dalla ricorrente sia inammissibile, non rientrando nelle facoltà dell'Abf quella di obbligare la banca a concludere un contratto di conto corrente. L'apertura di un conto, invero, si perfeziona mediante la sottoscrizione del relativo contratto da parte del cliente e dell'intermediario, il quale, nell'esercizio della sua attività imprenditoriale, ha la facoltà di non concluderlo, non

essendo sottoposto ad alcun obbligo in tal senso. Afferma che l'instaurazione di rapporti continuativi con la banca è subordinata al giudizio discrezionale dell'istituto di credito. Chiede, dunque, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso non può essere accolto per le seguenti ragioni. Invero l'ABF si è più volte espresso nel senso dell'inesistenza nel nostro ordinamento di un generale obbligo di contrarre in capo all'intermediario, che non solo non è desumibile dai principi generali, ma finirebbe con porsi addirittura in contrasto con essi, ledendo la libertà di iniziativa economica (cfr., *ex multis*, Coll. Roma, dec. n. 2364/2015; Coll. Roma, n. 4996/2016). Sì che l'Arbitro non può sostituirsi all'intermediario nella valutazione della scelta se contrarre o meno, in quanto demandata alla discrezionalità di quest'ultimo (v., anche, Coll. Coord., n. 6182/2013). Ne consegue che per le suesposte ragioni la domanda della parte ricorrente - volta ad ottenere la condanna dell'intermediario all'apertura di un conto corrente online a lei intestato - deve essere respinta.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA